

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale di Montespertoli nella forma in house providing a società partecipata

**(ex d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21,
D.Lgs. n. 50/2016, art. 192, comma 2)**

Redatto sulla base delle indicazioni contenute nella Guida alla Compilazione della Relazione schema – tipo che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha redatto in collaborazione con INVITALIA

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento a Consig del Servizio di manutenzione del verde pubblico
Ente affidante	Comune di Montespertoli
Tipo di affidamento	Affidamento diretto a Società in house
Modalità di affidamento	In house providing
Durata del contratto	5 anni , rinnovabile di ulteriori 5 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Montespertoli

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Sergio Mancini
Ente di riferimento	Comune di Montespertoli
Area/servizio	Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
Telefono	0571600265
Email	s.mancini@comune.montespertoli.fi.it ambiente@comune.montespertoli.fi.it
Data di redazione	17/01/2022

PREMESSA

Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n.221).

Il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i agli artt. 5 e 192 e le Linee Guida ANAC n. 7 (Delibera n. 235 del 15.02.2017, aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017) hanno codificato l'istituto dell'in house providing per "precisare in quali casi i contratti conclusi nell'ambito del settore pubblico non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici".

L'obiettivo della presente relazione è quello di illustrare i contenuti previsti dalle predette norme, con riferimento alla scelta di affidare alla società Consig Servizi Comuni srl, partecipata dal Comune, la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio del Comune di Montespertoli, con il sistema in house providing.

In particolare con la Relazione si intende individuare:

- la sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la forma di affidamento prescelta;
- i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per l'affidamento "in house".

Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente Relazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune all'Albo pretorio online "Relazione ex art. 34, c. 20, D.L. 179/2012 per affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico".

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE QUALIFICATO COME SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA

Il servizio di manutenzione del verde pubblico è un servizio pubblico a rilevanza economica come sottolineato con deliberazione n. 6/2015 dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Per i servizi di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina europea sia delle norme nazionali.

Normativa dell'Unione Europea

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/C, al Considerando 5 ribadisce la piena libertà per le amministrazioni pubbliche nell'organizzare i servizi e le attività di proprio interesse secondo le modalità operative e gestionali ritenute più adeguate.

In base al Considerando 5 infatti: "E' opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (...). Secondo la normativa dell'Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione diretta da parte dell'ente locale, c.d. gestione "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, la giurisprudenza europea consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del c.d. controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato

dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni ha subito una forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008, prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011.

L'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale – vale a dire i “servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” – provvedono gli enti territoriali di riferimento. L'indicazione è molto ampia, e ciò si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 TUEL), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale di riferimento (art. 112 TUEL). Quel che rileva è perciò la scelta politico- amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

Nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio pubblico ha il carattere della doverosità (SS.UU, Cassazione, ord. 27.5.2009, n. 12252)

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, che contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive EU nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

La normativa statale trasversale e settoriale incidente sulla gestione dei servizi pubblici locali è individuabile:

-**nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii. che all' art. 34, prevede l'obbligo di predisporre apposita relazione in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e a motivarne le ragioni, e di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata. Da detta norma discende una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta della tipologia organizzativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: non è indicato un modello preferibile, ma un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti.

-**nel D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”:**

L'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;

2)attività prevalente oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.

Mentre l'articolo 192 detta il nuovo "regime" speciale per gli affidamenti in house.

L'affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato.

Il modello “in house”, come sopra delineato, è circoscritto ai casi di sussistenza delle condizioni dell'art.5 del D. Lgs. n. 50/2016

L'esclusione dell'applicazione delle norme del nuovo Codice per le in house, pertanto, valgono entro certi limiti e, in ogni caso, vengono stabilite specifiche procedure per la legittimità degli affidamenti da parte della PA.

Detto art. 192, comma 2, del nuovo codice degli appalti, prevede che: *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

Infine, con riferimento all'art. 192, comma 1, del predetto D.Lgs. 50/2016 sono state emanate, con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 235 del 15.02.2017 e aggiornata ai sensi del TLGS 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 951 del 20.09.2017, le linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prescrivendo tutti gli adempimenti per l'iscrizione nel predetto Elenco, con decorrenza per la presentazione della relativa domanda di iscrizione a partire dal 30.11.2017, termine successivamente prorogato al 15.02.2018.

Per quanto attiene la definizione di Società “in house”, è rilevante, inoltre, quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2017 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124/15 (c.d. “Legge Madia”) che ha tenuto conto per l'esatta definizione dei requisiti in house del citato parere del Consiglio di Stato del 16/03/2016, che ha tracciato alcune osservazioni. Letteralmente, il comma 1 dell'art. 16, riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabilendo che *“nelle Società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'Amministrazione pubblica o le Amministrazioni pubbliche esercitano un ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata”.*

L'art. 192 comma 2 (Regime speciale degli affidamenti in house) del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto: 1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato; 2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

I caratteri del **controllo analogo** necessari per la legittimità dell'affidamento di servizi in house, come elaborati nel tempo dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, anche contabile, sono in particolare:

- Il controllo deve configurarsi "in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli aspetti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria" (Consiglio di Stato sezione V, sentenza n. 1181 del 13/03/2014);

- Il controllo deve svolgersi sia sugli organi societari che sulla gestione, attuato con modalità di tipo programmatico dell'attività, di tipo operativo-economico e di tipo economico-finanziario anche attraverso un sistema di reports;

- L'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo;

- Il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati. L'ipotesi del c.d. in house a cascata, che si ha quando il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (holding), è stata considerata in astratto compatibile con il controllo analogo. La giurisprudenza ha considerato sussistente il controllo analogo in caso di frazionamento del capitale tra più enti pubblici (cd controllo congiunto), perché, soddisfatta la condizione dell'esistenza di un capitale di azionaria partecipazione interamente in mano pubblica, non riveste rilevanza l'esiguità della quota partecipativa di alcuni soggetti (Corte di Giustizia CE, sez.III, sentenza 13/11/2008, causa C -324/07). Sul tema del "controllo congiunto" si era più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), **sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente.**

I commi 4 e 5 dell'art.5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori **esercitano tale controllo in forma congiunta**. Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
2. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica;
3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

L'art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016 indica, poi, le attività, rispondenti all'interesse pubblico, che possono essere svolte dalle società in house:

- produzione di un servizio di interesse generale;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, nelle forme dell'art. 193 del Codice dei contratti;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali;
- servizi di committenza.

In tutti i casi, la disposizione prescrive che tali società operino in via prevalente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti.

Per quanto riguarda il requisito dell'**attività prevalente**, il comma 3 dell'art. 16 prescrive che gli statuti delle società in house debbano prevedere che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La norma precisa che il superamento del predetto limite costituisce grave irregolarità sanabile con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione del verde pubblico è un servizio pubblico a rilevanza economica, come sottolineato con deliberazione n. 6/2015 dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

A partire da tale inquadramento occorre comprendere anche quali sono gli obblighi di servizio pubblico, trattandosi di “servizi forniti dietro retribuzione, che assolvono missioni di interesse generale e sono quindi assoggettati dagli stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico” (cfr. Commissione Europea).

Si tratta di servizi che le autorità pubbliche ritengono di interesse generale e che se affidati al mercato potrebbero non essere garantiti.

L'affidamento della durata di 5 anni, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione per ulteriori 5 anni. Il servizio partirà a decorrere dalla data della firma del verbale di consegna e/o dalla data di firma del contratto e comprende tutte le prestazioni e i servizi specificati nel capitolato prestazionale che saranno redatti ed allegati al contratto, e che avranno ad oggetto la manutenzione del verde comunale.

Parte di tali servizi fino all'anno 2021 sono stati svolti dal gestore del servizio di raccolta rifiuti Alia Servizi Ambientali SPA all'interno dei servizi accessori a richiesta, ovvero i servizi complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che le Amministrazioni comunali si riservano di attivare nella quantità desiderata, nel rispetto delle condizioni contenute nel Piano di ambito, nel Capitolato tecnico e nel Contratto di servizio, ovvero il diserbo finalizzato allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e consistente nelle attività di taglio dell'erba delle aree verdi, nel diserbo marciapiedi e nello sfalcio cicli stradali.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di verde pubblico assume la veste di servizio a domanda collettiva con carattere di universalità rivolta alla collettività in generale.

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici, finalizzati ad assicurare un'elevata qualità e protezione dell'ambiente.

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovate cause di forza maggiore e/o di impossibilità sopravvenuta di tutte o di parte delle prestazioni richieste. Il gestore dovrà tempestivamente e senza ritardo segnalare per iscritto all'amministrazione le ragioni oggettive che giustificano l'interruzione di parte o di tutto il servizio.

In caso di abbandono o sospensione del servizio da parte del gestore, al di fuori dei casi sopra indicati, l'amministrazione intimerà per iscritto di proseguire il servizio, applicherà le penali previste e/o risolverà il contratto nei casi previsti. Con riserva di quantificare i danni patiti a seguito del mancato rispetto delle obbligazioni previste nel contratto. Per l'esecuzione dei servizi non rimandabili e/o per la messa in sicurezza delle aree affidate, l'amministrazione potrà utilizzare proprio personale o una ditta in appalto per far fronte alle obbligazioni non eseguite dalla società addebitando alla stessa le relative spese sostenute.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per la gestione del servizio manutentivo del verde pubblico, il Comune di Montespertoli intende avvalersi della propria società in house Consiag Servizi Comuni srl (art. 192 c.2 iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house con nota del 10/04/2019 Prot. 29307 del comune di Prato).

A tal fine occorre verificare la sussistenza in concreto di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale ai quali si è fatto riferimento nella sezione A che precede.

1) Partecipazione pubblica totalitaria

Come stabilito all'art. 1 dello statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci 16 Dicembre 2016, la Società Consiag Servizi Comuni srl è una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico.

L'art. 2 dello statuto prevede che potranno assumere la qualità di socio, con la conseguente assunzione di ogni diritto e obbligo:

- a) gli Enti locali ovvero unioni/associazioni o consorzi tra detti soggetti;
- b) le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici;
- c) le società a totale capitale pubblico.

2) Controllo analogo

A norma dell'art. 3 co. 3 dello Statuto "La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi".

Il Comune di Montespertoli detiene una partecipazione societaria del 5,65%.

In quanto socio gli è attribuita ogni competenza stabilita per legge e dallo statuto e ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società.

In particolare, l'Assemblea dei soci delibera sui principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci stessi sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:

1. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
2. l'approvazione, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, del piano industriale sia pluriennale che annuale, atti questi ultimi aventi natura preventiva e comprendenti i budget economici, finanziari, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, nonché ogni eventuale modifica all'organigramma della società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale pluriennale;
3. le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;
4. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
5. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente ed i loro compensi; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per l'indennità in caso di deleghe;
6. la nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in caso di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;
7. l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;

8. la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
9. la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna;
10. l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;
11. l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;
12. la decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un socio;
13. la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda;
14. l'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche semestrali che l'organo amministrativo è obbligato a predisporre e sottoporre ai soci circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative assunte dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che i soci esercitano sulla società ai sensi dell'articolo 3.3. del presente statuto;
15. la decisione, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5 del D.lgs n. 175/2016, di rinunciare ad affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci, ovvero di rinunciare ai rapporti di fornitura, o parte dei rapporti di fornitura, con soggetti terzi.

L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo degli enti soci, analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplinari relativi a singole attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.

L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo una sintetica relazione sull'attività svolta.

3) Destinazione prevalente dell'attività in favore degli enti soci

Gli artt. 3 co. 4 e 6 co. 4 dello Statuto disciplinano l'attività contrattuale della società:

- opera a favore degli enti soci che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da essi controllati;
- può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016;
- in ogni caso, la società deve produrre almeno l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per le considerazioni che precedono, verificato che la società risponde ai principi fondamentali sul capitale sociale, sulla quale l'Amministrazione esercita un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi e strutture interne e che svolge oltre l'80% della propria attività per le amministrazioni controllanti, in ottemperanza all'art. 12 della Direttiva 2014/24UE del 26 febbraio 2014, **si ritengono rispettati i requisiti normativi previsti dall'ordinamento europeo e nazionale in materia di affidamenti in house dei servizi pubblici locali.**

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Al fine del rispetto delle linee guida Anac e ai sensi dell'art. 192 del DLGS 50/2016, è stata ponderata accuratamente la congruità economica dell'offerta del soggetto in house.

La società **Consiag Servizi Comuni srl** ha stimato in **€83.517,00** oltre I.V.A.(22%), la spesa annua per l'espletamento dei servizi in affidamento così imputate:

- 1) Sfalcio dei tappeti erbosi** €35.239,74 (n. 4/6 tagli annui)
- 2) Eliminazione materiale vegetale dai marciapiedi** €15.926,42 (n. 2/3 tagli annui per un tot di 72.393m/anno)
- 3) Censimento quantitativo e qualitativo** delle alberature presenti in giardini, parchi e lungo le strade (censimento delle alberature, analisi stabilità VTA, potatura e abbattimento) €15.050,00
- 4) Potatura di siepi** sui tre lati in forma libera o obbligata €6.800,00
- 5) Parco Urbano** (n.8 sfalci annui dei prati, n.2 taglio delle siepi annui, censimento e valutazione di stabilità con inserimento su cartografia) €10.500,00

Importo totale TOT offerta **Consiag Servizi Comuni srl €83.517,00 + iva**

In generale il preventivo presentato è coerente con le nostre richieste e migliorativo sia da un punto di vista prestazionale che economicamente vantaggioso confrontando singolarmente le voci rispetto ai costi Alia, come di seguito esplicitato:

MIGLIORAMENTO ECONOMICO

Da un confronto con la spesa stimata per l'espletamento degli interventi di gestione del verde nell'anno 2021 da parte del gestore Alia Servizi Ambientali spa, l'offerta economica risulta congrua e in linea con i prezzi di mercato.

Infatti l'importo stimato per il servizio gestito da Alia Servizi Ambientali spa nell'anno 2021 sulle medesime aree di intervento considerando gli importi unitari a base di gara dei servizi accessori a richiesta definiti dal Contratto di Servizio Ato Toscana Centro è:

Intervento	Alia SpA [Contratto di Servizio Ato Toscana Centro]	Consiag Servizi Comuni srl [Offerta prot. n.119/2022 e n.1155/2022]
1) Sfalcio dei tappeti erbosi (n. 4 - 6 tagli anno)	€ 59.619 Comprensivo di n. tagli/anno del Parco Urbano	€35.239,74
2) Eliminazione materiale vegetale dai marciapiedi	€25.690 n. 2/5 tagli annui per un tot di 110.385 m/anno ovvero circa €0,233/m	€15.926,42 n. 2/3 tagli annui per un tot di 72.393 m/anno ovvero circa €0,219/m
3) Censimento quantitativo e qualitativo delle alberature presenti	-	€15.050,00

in giardini, parchi e lungo le strade (censimento delle alberature, analisi stabilità VTA, potatura e abbattimento) NUOVO INTERVENTO		
4) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera o obbligata NUOVO INTERVENTO	-	€6.800,00
5) Parco Urbano (n.8 sfalci annui dei prati, n.2 taglio delle siepi annui, censimento e valutazione di stabilità con inserimento su cartografia) NUOVO INTERVENTO	-	€10.500,00
6) sfalcio cigli (n. 1 passaggio annuo)	€ 30.639,00	-
TOT	€116.000,00	€83.517,00

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE

L'offerta di Consiag Servizi Comuni srl prevede l'inserimento di nuovi servizi, del tipo potatura siepi e alberi comprensiva delle piante presenti nel Parco Urbano, abbattimento alberature varie, censimento quantitativo e qualitativo delle alberature presenti in giardini, parchi e lungo le strade e valutazione di stabilità mediante metodologia. Non è oggetto di affidamento l'attività di sfalcio cigli stradali, diversamente da quanto previsto nell'appalto Alia Servizi Ambientali spa, in quanto tali interventi a seguito di una riorganizzazione del personale dell'Ente viene ricondotto ad una gestione in economia con utilizzo delle attrezzature e il personale dell'Ente.

Pertanto ai fini della valutazione della economicità e della necessità di affidamento del servizio in house si evidenzia che, pur ampliando i servizi oggetto di affidamento, risulta comunque una minima riduzione totale del costo del servizio (offerta Consiag Servizi Comuni srl €83.517,00 oltre iva, spesa stimata Alia Servizi Ambientali spa anno 2021 decurtata dei costi sfalcio cigli €85.309 oltre iva).

Per quanto sopra, avuto riguardo all'oggetto e al valore dei servizi offerti, alla convenienza economica della proposta che giustificherebbe il mancato ricorso al mercato, si ritiene che l'affidamento in house del servizio di manutenzione del verde pubblico alla società Consiag Servizi Comuni srl, come disciplinato dall'art. 6 dello Statuto, garantisce il perseguimento degli obiettivi di efficienza, di economicità, universalità e di qualità del servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche a beneficio della collettività.

Le ragioni per l'affidamento in house providing alla società partecipata sono inoltre da individuare:

a. nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata Consiag Servizi Comuni srl: la società ha a disposizione il personale e la capacità organizzativa per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi (con particolare considerazione dei servizi di potatura e analisi VTA delle alberature), strumenti che risultano

essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbero aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività o rivolgendosi a più operatori per la gestione dei diversi servizi introdotti rispetto a quelli svolti dal Gestore Alia Servizi Ambientali spa. La struttura operativa della Consiag Servizi Comuni srl consente, altresì, miglioramenti ed implementazioni dei servizi a beneficio della collettività;

b. una gestione integrata di tutti i servizi oggetto dell'affidamento comporta sicuramente vantaggi in termini di organizzazione delle risorse, generando un conseguente risparmio economico. Rivolgendosi ad un solo soggetto, anziché a una pluralità per l'esecuzione di interventi diversi, produrrà certamente un miglioramento dell'efficienza del servizio;

c. risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetranti di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

d. L'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di destinare in maniera esclusiva e continuativa risorse umane dedicate a detta attività, né di procedere a nuove assunzioni, in ragione della programmazione del fabbisogno del personale orientata verso altri obiettivi oltre a competenze specifiche di settore (valutazioni VTA, censimento qualitativo delle alberature, etc.). Nella gestione del servizio in parola, l'Ente si avvarrà del personale della soc. Consiag Servizi Comuni srl, ottimizzando i costi complessivi di gestione.

Sostanzialmente per questi motivi, l'affidamento in house alla Consiag Servizi Comuni srl del servizio in questione, risulta preferibile rispetto al ricorso al mercato, in quanto consente al Comune di affidare tutte le attività previste ad un unico soggetto con competenze multidisciplinari specifiche e consente di avere un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione.

L'affidamento del servizio verrà effettuato per un periodo di anni 5, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione per ulteriori 5 anni, al fine di consentire alla partecipata di implementare e consolidare, in questo periodo, le competenze e le professionalità indispensabili per creare una struttura efficiente in grado di economizzarne lo svolgimento attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.